



COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DETERMINA AREA CONTABILE E FINANZIARIA
N. 385 DEL 13/07/2023 REG.GEN
N.82 DEL13/07/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI LANZO TORINESE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMIANTO DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/AMMINISTRATIVO-CONTABILE – AREA ISTRUTTORI (EX CATEGORIA GIURIDICA C) – AREA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E FINANZIARIA
PRO-TEMPORE RISORSE UMANE

Premesso che:

- l'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3, prevede che gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento,
- l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 consente alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l'effettuazione di assunzioni anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
- in base al parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004 il “*previo accordo*” previsto dall'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n° 350, può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale,
- in tale predetta direzione deve intendersi orientato il Dipartimento della Funzione Pubblica, come si evince dalla risposta a uno specifico quesito formulato in *subiecta* materia da una Amministrazione comunale in data 13 marzo 2004,
- la sentenza del T.A.R. Veneto del 19 maggio 2011, n° 864, riconosce la possibilità di utilizzare la graduatoria concorsuale di un altro Ente anche in mancanza del “*previo accordo*” di cui all'art. 3, comma 61, della Legge 350/2003 e all'art. 9 della Legge n. 3/2003, che prevedono e consentono “*l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altre amministrazioni pubbliche previo accordo o nulla osta da ottenersi prima dell'utilizzo della*

- graduatoria e purché la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti all'analoga categoria”*,
- la sentenza T.A.R. Lazio del 3 agosto 2012, n° 7221, afferma che lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico “...*deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici ed il legislatore ha reiteratamente scelto di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali a mezzo di continui interventi normativi al fine evidente di consentire l'utilizzazione, evitando in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro e favorendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato.*”
 - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre dispone: “*In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo [...]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere [...]*”;

Dato atto che:

- lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi e attuando in questo modo i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata, per cui il profilo e la categoria professionale (ora Area) del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso a cui si riferisce la graduatoria che si intende utilizzare;
- l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 della Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs n.65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, “*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)*”;

Verificato che:

- Con determinazione n. 229 del 17/04/2023 si è dato avvio alla procedura di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo/Amministrativo-Contabile – Area degli Istruttori (ex Categoria C) a tempo pieno e indeterminato, da assumere in servizio presso l'Area di Gestione Amministrativa – Servizi Demografici,
- Entro il termine del 17/05/2023, stabilito dall'avviso, sono state presentate dagli idonei, allocati in graduatorie vigenti di enti terzi, le manifestazioni di interesse delle quali - graduatorie- si è redatto apposito elenco, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento in materia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 01.10.2020 e come dagli atti depositati presso l'ufficio Risorse Umane,
- La graduatoria di concorso approvata da enti terzi, individuata ai sensi del richiamato regolamento, e di cui si deve, preliminarmente, procedere allo scorrimento, risulta quella del

Comune di Lanzo Torinese, dallo stesso approvata con determinazione n° 175 del 28 aprile 2023,

- Con nota ns. prot. in partenza n. 0007074 del 22/05/2023 è stata inoltrata la richiesta al Comune di Lanzo Torinese per l'utilizzo della predetta graduatoria,
- Con nota ns. prot. in arrivo n. 0007795 del 01/06/2023 il Comune di Lanzo Torinese ha autorizzato lo scorrimento della citata graduatoria concorsuale, previa sottoscrizione di apposito accordo e disponendo il versamento dell'importo forfettario, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura concorsuale, dell'importo di €. 750,00, nel caso in cui lo scorrimento giungesse a buon fine,
- Con nota ns. prot. in arrivo n. 0009942 del 12.07.2023 il predetto Comune ha trasmesso l'elenco dei candidati idonei non ancora assunti allocati nella predetta graduatoria al fine del conseguente scorrimento,
- Con nota ns. prot. in arrivo n. 0009956 del 12.07.2023 il Comune di Lanzo Torinese ha trasmesso la delibera di convenzione tra i comuni e lo schema di accordo da sottoscrivere tra le parti (DGC n° 67 del 08.06.2023);

Richiamato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito all'efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato;

Rilevata la necessità di sottoscrivere apposito accordo con il Comune di Lanzo Torinese, al fine di provvedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo/Amministrativo-Contabile area degli Istruttori (ex cat. C) a tempo pieno e indeterminato da destinare all'Area di Gestione Amministrativa Servizi Demografici, attingendo dalla summenzionata graduatoria in corso di validità;

Ritenuto quindi necessario approvare lo schema di accordo regolante i rapporti tra l'Ente concedente e l'Ente che utilizza la graduatoria, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 107 comma 1 e 2, 109 comma 2 del D. LGS. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal d.l. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2024/2025, e le successive variazioni;

Visto il decreto del Sindaco n° 9 in data 5 settembre 2022 di attribuzione al sottoscritto Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria (ai sensi del decreto sindacale n° 03 del 20.06.2022) delle funzioni in materia di gestione giuridica delle Risorse Umane per il biennio 2022/2023;

Dato atto che, per il presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

D E T E R M I N A

1. Di approvare lo schema di accordo con il Comune di Lanzo Torinese, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, che regola le modalità di utilizzo della graduatoria approvata da tale Comune con determinazione n. 175 del 28/04/2023, relativa al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – cat. C (ora Area Istruttori) – a tempo pieno e indeterminato;
2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 6 del richiamato accordo e a titolo di rimborso spese forfetario a favore del Comune di Lanzo Torinese per i costi sostenuti per l'espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi, la somma di €. 750,00 con imputazione al seguente capitolo del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2024/2025, esercizio finanziario 2023:

240.2.1 “Spese generali funzionamento servizi finanziari” – imp. 549/2023

da erogarsi nel solo caso in cui la procedura assunzionale si concluda positivamente;
3. Di dare atto che lo scrivente responsabile di area provvederà alla sottoscrizione dell'accordo in approvazione nel presente dispositivo;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
5. Di dare atto che l'esigibilità della suindicata obbligazione giuridica passiva si perfezionerà entro il 31 dicembre del corrente anno;
6. Di dare atto, ex art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento, dell'assenza di conflitti d'interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente
MAGNANO ORNELLA